



COMUNE DI GERGEI

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 104 DEL 23-12-2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MASSIMILIANO CAMPESI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI SETZU AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di dicembre alle ore 18:27, nella sala riunioni si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti all'adunanza:

Zedda Rossano	Sindaco	Presente
Carta Olindo	Vice Sindaco	Presente
Murru Cristiana	Assessore	Presente
Dessì Mauro	Assessore	Assente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza Zedda Rossano in qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Saba Gabriella.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del Comune di Setzu, registrata in data 19.12.2025 nostro prot. n° 7729, con la quale ha chiesto l'autorizzazione all'incarico di prestazione lavorativa, del dipendente di questo Comune, Funzionario Socio-Culturale, il dipendente matr. n. 460 Dott. Massimiliano Campesi a decorrere dal giorno 01.01.2026 e fino al 31.12.2026, al di fuori dell'orario lavorativo svolto presso il Comune di Gergei, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

RICHIAMATI la previsione di cui all' art. 1, comma 557, della legge n, 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni nonché gli enti del comparto funzioni locali ((compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016)), a prescindere dalla relativa dimensione demografica ((,)) e gli Uffici speciali per la ((ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016)) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due

Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

- il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell’art. 1, c. 557, L. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell’Interno, con cui si precisa tra l’altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall’art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time;

Accertata la disponibilità del dipendente interessato a svolgere l’attività lavorativa presso il Comune di Setzu;

Acquisito il parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sotto l’aspetto della regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi dei presenti, espressi in forma palese

DELIBERA

Di autorizzare il dipendente del Comune di Gergei, Dott. Massimiliano Campesi, con il profilo professionale di Funzionario Socio-culturale, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Setzu, il quale deve fare fronte a determinate esigenze straordinarie, in conformità dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, a decorrere dal giorno 01.01.2026 e sino al 31.12.2026, nei limiti previsti dalla normativa citata;

Di dare atto che la predetta attività lavorativa sarà svolta dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro e senza che sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio;

Di dare atto che la spesa per l’attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune utilizzatore è interamente a carico del Comune medesimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico accessorio spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;

Di dare atto che il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

Di dare atto l'orario di lavoro sarà concordato tra il dipendente e il comune utilizzatore tenuto conto delle esigenze di servizio del comune di appartenenza;

Di disporre, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, che entro 15 giorni dall'erogazione del compenso conseguente all'attività assentita, il comune utilizzatore, come per legge, è tenuto a dare comunicazione a questa Amministrazione dell'ammontare dello stesso al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 53 d.lgs. 165/2001, connessi alla rilevazione annuale dell'anagrafe delle prestazioni.

Di trasmettere copia della presente al Comune di Setzu;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Zedda Rossano

Il Segretario comunale
Dott.ssa Saba Gabriella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)